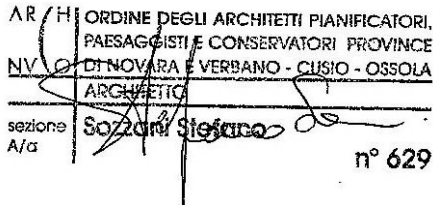


COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

PROVINCIA DI NOVARA

REGIONE PIEMONTE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. N°52/2000

Elaborato	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA del Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA), allineato alle modifiche introdotte da nuovi Piani o Varianti al PRGC già approvate alla data del 12 giugno 2020.	
Committente		Comune di San Pietro Mosezzo Via Marinone n.13 28060 San Pietro Mosezzo (NO)
Consulenti tecnici	 Studio Sozzani Studio Architetto Stefano Sozzani Via Cairoli n. 4 - 28100 Novara - Tel. 0321 613030 P.I. 02601330034 -www.studiosozzani.it Arch. Stefano Sozzani Collaboratori: Arch. Elisa Airoidi 	
Data doc. adozione:	12 giugno 2020	
Adozione:	20 luglio 2020	Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19
Data doc. approvazione:	19 gennaio 2021	
Approvazione:		Deliberazione di Consiglio Comunale n°

INDICE

1	PREMESSA	3
2	QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO	4
2.1	Legislazione Nazionale	4
2.2	Legislazione Regionale	9
3	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: LE FASI OPERATIVE DEL METODO.....	18
3.1	Nuova Zonizzazione Acustica comunale: adeguamento in conseguenza alle approvazioni delle Varianti al P.R.G.C.....	19
3.2	Individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto	20
3.3	Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture.....	21
4	ELABORATI DI PIANO.....	26

1 **PREMESSA**

Il presente Piano di Classificazione Acustica (PCA) del Comune di San Pietro Mosezzo, recepisce le modifiche introdotte nel PRGC tra il 2004 e il giugno 2020 da nuovi piani e/o varianti giunte a completa approvazione.

Infatti il comune di San Pietro Mosezzo ha approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 31-11859 del 28/07/2009, il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, subordinatamente all'introduzione "ex officio" di ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" del 03/07/2009.

A seguito della Sentenza del TAR Piemonte n.2850 del 15/06/2012, la Regione Piemonte con D.G.R. .37-3747 del 27/4/2012, delibera di modificare il proprio precedente atto deliberativo n.31-11859 del 28/07/2009 e di ricondurre alla destinazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente, le aree produttive di nuovo impianto poste a nord della Strada Provinciale n. 11 di Biandrate ad esclusione della porzione areale adiacente al perimetro delle aree produttive configurate e di completamento ed assoggettate a Piano Esecutivo ricomprendente il nucleo rurale in Cascina Obbate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. nel corso degli anni sono state approvate alcune varianti parziali al Piano Regolatore Generale Comunale di seguito elencate:

- variante 1 approvata con D.C.C. n. 23 del 20.07.2011;
- variante 2 approvata D.C.C. n. 28 del 29.07.2015.

La procedura di approvazione dell'aggiornamento del PCA è iniziata con l'adozione in Consiglio Comunale del Piano in data 20 luglio 2020 Deliberazione n. 19.

In seguito, durante l'iter procedurale di approvazione del PCA, sono giunti i seguenti pareri o osservazioni:

- 1) Provincia di Novara: Prot. Registro Ufficiale U.0030195.03-12-2020
- 2) ARPA: pratica n. B6. Cod GAU/DOQUI K13_2020_01788
- 3) Comune di Novara: Protocollo n. 5803 del 11/09/2020

La presente relazione e l'elaborato grafico allegato che ne forma parte integrante, costituiscono l'aggiornamento del PCA, adeguandolo al PRGC vigente alla data del 12 giugno 2020.

2 QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 Legislazione Nazionale

Con la promulgazione del D.P.C.M. 1/3/1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*, la classificazione acustica del territorio comunale ha assunto il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi nella materia di protezione dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico.

Il significato di tale strumento legislativo è quello di fissare dei valori limite per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute ideali per i particolari insediamenti presenti nella porzione del territorio considerata.

Il DPCM 1/3/1991 ha stabilito che i Comuni devono adottare la classificazione acustica comunale. Tale operazione, definita *“zonizzazione acustica”* consiste nell’assegnare a ciascuna porzione del territorio, una delle sei classi identificate dal decreto in base alla prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso.

Segue al precedente decreto l’emanazione della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, ossia la *“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”* che perfeziona le modalità di applicazione del DPCM, fissando i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. Le finalità legislative vengono perseguite attraverso una strategia completa d’intervento composta da attività di *“prevenzione ambientale”* (classificazione acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto ambientale, ecc.) e di *“protezione ambientale”* (verifica dei livelli di inquinamento acustico, redazione dei piani di risanamento, ecc.).

La Legge Quadro individua come soggetto incaricato dell’esecuzione delle attività di prevenzione e protezione citate un sistema pubblico-privato e specifica in modo preciso le competenze in materia per i vari enti ed istituzioni (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati); in tale contesto si inserisce, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 447/95, il dovere per le Amministrazioni Comunali di provvedere alla classificazione del territorio comunale di competenza in aree acusticamente omogenee (la cosiddetta *“Classificazione acustica”*).

Secondo l'articolo 6 sono di competenza dei comuni:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri indicati dall'articolo 4, comma 1, lettera a), in base ai quali "i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree da destinarsi a spettacolo di carattere temporaneo, ovvero mobile, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h della L. 447), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti ai comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore ai 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal DPCM 1/3/1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art 7";
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
- c) l'adozione dei piani di risanamento in caso di superamento dei valori di attenzione o di contatto diretto di aree con più di un salto di classe in zone già urbanizzate;
- d) il controllo, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/1992;
- g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art.2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, poiché ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività in esso insediate. Lo scopo prioritario è quello di prevenire il decadimento di zone inquinate e di offrire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in questo senso, il processo di zonizzazione acustica non può ignorare le norme e le previsioni del Piano Regolatore Generale, in quanto quest'ultimo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio per quanto concerne le destinazioni d'uso insediate. Quindi è essenziale che la zonizzazione prenda corpo e venga coordinata con il PRG, anche come suo elemento integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (compreso il PUT, ossia il Piano Urbano del Traffico).

Le novità introdotte dalla Legge Quadro hanno condotto la zonizzazione ad incidere sul territorio in maniera più funzionale rispetto al DPCM 1/3/91; infatti, nell'eseguire la classificazione in zone del territorio, si deve considerare che la definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità, sia i livelli di attenzione, oltrepassati i quali è necessario avviare il Piano di Risanamento Comunale, sia i limiti massimi di immissione ed emissione, gli uni riferiti al rumore causato da tutte le sorgenti, gli altri a quello prodotto da ogni singola sorgente.

Il DPCM 1/3/1991 non ha indicato criteri particolareggiati per effettuare la suddivisione del territorio nelle sei classi introdotte; la legge 447/95 ha affidato invece chiaramente alle Regioni un ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di inquinamento acustico e, in particolare, ha assegnato loro l'incarico di disporre la procedura con cui i Comuni devono applicare la classificazione acustica al loro territorio. Allo scopo di colmare la lacuna lasciata in relazione ai criteri operativi dal DPCM, diverse regioni hanno emanato, con legge o con linee guida, diverse procedure metodologiche da seguire a seconda del contesto di applicazione, che possono fornire un quadro di riferimento utile per le Regioni ancora prive di strumenti in merito. Comunque, in assenza di norme regionali in materia, gli atti legislativi nazionali già emanati rappresentano un valido modello di riferimento.

Oltre al DPCM 1/3/1991 e alla Legge 447/95, sono stati promulgati: il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il D.M. 31/10/1997 "Metodologia di

misura del rumore aeroportuale” ed il D.P.R. 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

Il primo di questi provvedimenti attuativi introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 1/3/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1. Queste si “sovrappongono” alla zonizzazione acustica “generale” individuando delle zone di “deroga parziale” dei limiti in relazione al rumore prodotto dalle stesse infrastrutture.

Il D.M. 31/10/1997 è relativo al rumore di origine aeroportuale, in quanto definisce con maggiore dettaglio le tipologie e le modalità di identificazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali.

Il D.P.R. 18/11/1998 n° 459, invece, stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, dando inoltre attuazione alle stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti dell’area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

Si mette in evidenza che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti in materia di **inquinamento acustico**:

- **D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42**, che riordina i provvedimenti vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili;
- **D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.41**, relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

I due decreti, **in vigore dal 19 aprile 2017**, sono volti ad armonizzare la normativa nazionale con la relativa disciplina dell’Unione Europea, in attuazione della Legge 161/2014.

Il Decreto 42/2017 prevede l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la **direttiva 2002/49/CE**, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.

L'obiettivo è di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell'Italia in materia di rumore ambientale e di risolvere in modo definitivo alcune criticità normative.

In particolare:

- modifica e integra il D. lgs. 194/2005 relativo alla gestione del rumore ambientale e la legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/1995);
- disciplina la figura professionale di tecnico competente in acustica;
- introduce l'obbligo di mappature acustiche;
- introduce l'obbligo di valutazione di impatto acustico.

Il Decreto stabilisce adempimenti e scadenze in materia di mappatura acustica:

- l'obbligo di redazione delle mappature acustiche secondo i criteri e le specifiche dettati dalla Direttiva Inspire (2007/2).
- l'adozione, a decorrere dal 31 dicembre 2018, di metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti dalla Direttiva 2002/49/CE

Il decreto prevede piani d'azione e contenimento del rumore degli aeroporti principali, degli agglomerati e degli assi stradali e ferroviari principali.

Inoltre prevede l'aggiornamento della disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività sportive, autodromi e piste motoristiche.

Il Decreto 41/2017 prevede l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la **direttiva 2000/14/CE** e con il regolamento CE n. 765/2008.

Nello specifico ha l'obiettivo di colmare il vuoto normativo relativo macchine rumorose operanti all'aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio senza la certificazione e la marcatura CE.

Il provvedimento prevede anche semplificazioni nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di certificazione; rafforzata, inoltre, la disciplina sanzionatoria prevista, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.

2.2 Legislazione Regionale

2.2.1 Legge Regionale Piemontese n. 52/2000 s.m.i.: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”

In ambito legislativo la Regione Piemonte ha emanato la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, i cui contenuti e disposizioni sono mirati, ai sensi dell’articolo 1, “alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell’articolo 4 della Legge 447/95”.

La L.R. 52/2000 ribadisce che i Comuni devono esercitare le competenze in materia di protezione dall’inquinamento acustico di cui all’art. 6 della Legge 447/1995 e sottolinea che ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica ed eventuale revisione della classificazione acustica. L’art. 2 della L.R. 52/2000 dichiara che entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all’art. 3, comma 3, lettera a) della stessa L.R., i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono predisporre la proposta di classificazione acustica e avviare la prassi di approvazione secondo l’art. 7; gli altri comuni devono provvedere ugualmente entro ventiquattro mesi dalla medesima data. Nonostante tale limite temporale, la proposta di classificazione acustica deve comunque essere approntata in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici; come già citato la modifica di tali strumenti implica la revisione della classificazione acustica.

Per quanto riguarda le funzioni attribuite ai comuni, l’art. 5 della succitata Legge Regionale al comma 4° indica che:

“1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all’articolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di

classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.

3. *Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.*
4. *Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*
5. *Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:*
 - a) *il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;*
 - b) *il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;*
 - c) *lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;*
 - d) *la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.*
6. *Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14."*

Inoltre ai sensi dell'art. 5, comma 5, i Comuni devono adattare i propri regolamenti e definire norme specifiche per:

- a) *il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;*
- b) *il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico causato dalle attività che impiegano sorgenti sonore;*
- c) *lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;*
- d) *la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art. 9.*

Inoltre nel loro ambito di competenza territoriale i Comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'art. 14.

L'art. 6 della L.R. descrive per punti come deve essere elaborata la classificazione acustica del territorio, ossia in maniera da:

- a) ricomprendere l'intero territorio comunale;
- b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;
- c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;
- d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;
- e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a;
- f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della Legge 447/1995, ossia :

- **valori limite di emissione**, corrispondenti ai valori massimi di rumore che possono essere emessi dalle sorgenti sonore, misurati in prossimità delle sorgenti stesse;
- **valori limite di immissione**, equivalenti ai valori massimi di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- **valori di attenzione**, corrispondenti ai valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità**, equivalenti ai valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Regionale in esame.

I limiti di tali valori, determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, vengono precisati in dettaglio dagli articoli del D.M. 14/11/97 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") e dalle seguenti tabelle B, C e D allegate ad esso, che sintetizzano rispettivamente per ognuna delle sei classi acustiche i *valori limite di emissione*, i *valori limite assoluti di immissione* e i *valori di qualità*.

Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB (A)			
Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturno (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB (A)			
Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturno (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D - VALORI DI QUALITA' - Leq in dB (A)			
Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturno (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per meglio chiarire il significato dei valori di attenzione si riporta di seguito il contenuto per esteso dell'art. 6 del D.M. 14/11/97, che prevede le norme in merito a tali valori:

“ 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A”, riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: a) se riferiti ad un’ora, i valori della tabella C allegata al D.M., aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al D.M.. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all’interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7 della Legge Quadro 447/1995, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.”

Sempre nell’articolo 6 della Legge 52/2000, rispettivamente ai commi 2 e 3 vengono precisate le seguenti norme:

- a) la procedura di classificazione acustica modifica il regolamento comunale di cui all’art. 5, al fine di evitare che le emissioni sonore, generate da attività localizzate in aree in cui è permessa una soglia più alta di rumore, compromettano il rispetto dei limiti delle zone più salvaguardate;
- b) ad eccezione dei casi in cui siano presenti evidenti discontinuità morfologiche, le quali giustificano la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a 5 decibel; tale regola è valida anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Nei casi di zone già urbanizzate in cui non si ha la possibilità di rispettare

tale obbligo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito Piano di Risanamento.

Ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 52/2000, i comuni il cui territorio presenta un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno la facoltà, durante la fase di redazione della classificazione acustica, di attribuire a definite porzioni di territorio limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli fissati dallo Stato per la classe corrispondente.

L'art. 9 prevede che i cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico, che possono essere causa di rumore o implicare l'impiego di macchine/impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o provvisorio, sono oggetto di deroga secondo quanto fissato dalle disposizioni regionali (art. 3, comma 3, lettera b) della L. R. 52/2000) e dai regolamenti comunali di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. 52/2000 già menzionato in precedenza. L'autorizzazione per la deroga viene concessa dal comune con la precisazione delle scadenze temporali della stessa e delle norme adeguate per contenere il livello di disturbo. In merito alle mansioni all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come pure per la cura di aree verdi pubbliche e private, le amministrazioni comunali possono, mediante il regolamento previsto dall'art. 5, fissare modifiche ai valori massimi indicati all'art. 2, comma 1 della Legge 447/1995.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico l'art. 10 della L.R. 52/2000 dichiara che i documenti previsionali in merito, consistenti in dimostrativi elaborati tecnici/scritti e redatti in base alle disposizioni dettate all'art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. 52/2000, devono essere assolutamente predisposti in caso di costruzione, modifica o potenziamento delle opere, infrastrutture e insediamenti elencati dall'art. 8, commi 1, 2 e 4 della Legge 447/1995. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, relative alle attività che richiedono la valutazione dell'impatto acustico, sono rilasciate, in seguito alla verifica della coerenza della domanda dal punto di vista acustico, nel rispetto dei valori limite ammessi dalla classificazione per la zona in esame, nonché del criterio già menzionato di cui all'art. 6, comma 2.

2.2.2 *Delibera della Giunta Regionale n. 85/3802 dell'agosto 2001: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio"*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. n. 52/2000 sono state approvate con la successiva Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 85/3802 del 6 agosto 2001 le *Linee guida regionali* per la classificazione acustica del territorio comunale.

Tali linee guida introdotte dalla DGR n. 85/3802 consistono sostanzialmente nell'allegato "*Criteri per la classificazione acustica del territorio*", in cui sono appunto descritti i criteri metodologici da seguire e le fasi operative di applicazione della classificazione acustica.

Secondo tali linee guida la redazione di un piano di classificazione acustica consiste nell'assegnare ad ogni porzione del territorio comunale i valori massimi ammessi per l'inquinamento acustico dalle classi definite dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Tali classi, secondo la precisa definizione del D.P.C.M del 14/11/97, corrispondono alle seguenti tipologie di aree:

- **Classe I – Aree particolarmente protette**: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;
- **Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
- **Classe III – Aree di tipo misto**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- **Classe IV – Aree di intensa attività umana**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;

- **Classe V – Aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- **Classe VI – Aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La zonizzazione acustica deve essere predisposta a partire dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, considerando simultaneamente tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti e della morfologia del territorio.

Allo scopo di evitare un piano di classificazione acustica troppo frazionato e di conseguenza non attuabile dal punto di vista pratico, si rende necessario fissare un'unità territoriale di riferimento identificata nell'isolato e definita come una superficie totalmente circoscritta da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche. In sintesi la finalità della zonizzazione acustica è determinare zone di dimensioni notevoli e con esigenze acustiche simili.

Come già precisato nel precedente paragrafo 2.1. è necessario, secondo quanto detta l'art. 6 della L.R. n. 52/2000, evitare l'accostamento di zone con valori limite che differiscono di più di 5 dBA, compresi i casi di aree adiacenti appartenenti a comuni confinanti; tale obbligo non sussiste nei casi in cui tra le zone siano presenti discontinuità geomorfologiche che garantiscano la necessaria soppressione del rumore.

Le linee guida definiscono come procedura metodologica una serie di criteri per la stesura dei piani di zonizzazione, al fine di assicurare, in ciascuna unità territoriale, le soglie di inquinamento acustico considerate ammissibili rispetto alla destinazione d'uso e alle attività umane in essa svolte. Tali criteri guida per l'elaborazione della classificazione acustica sono i seguenti:

1) la zonizzazione deve esprimere le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio, quindi deve considerare e valutare gli strumenti urbanistici vigenti integrandosi con essi;

2) la zonizzazione deve considerare l'attuale utilizzo del territorio in tutti quei casi in cui la destinazione d'uso precisata dal P.R.G.C. non determini in modo univoco la classe acustica;

3) la zonizzazione acustica deve mantenere il rispetto, esclusivamente per le zone non interamente urbanizzate (definite nel paragrafo 2.6. delle linee guida regionali), del divieto di contatto diretto tra aree, anche appartenenti a comuni limitrofi, in cui la soglia di rumore si discosta di un valore maggiore ai 5 dB(A);

4) il piano di zonizzazione acustica non deve considerare la presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.), secondo quanto detta l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare, l'assegnazione dei valori limite relativi al rumore generato dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza così come determinate dai decreti attuativi della Legge 447/1995, sarà eseguita in una fase successiva e indipendente dalla redazione della classificazione acustica;

5) la finalità primaria della classificazione acustica deve consistere, eventualmente nei casi incerti, nell'impiego delle scelte più precauzionali sotto il profilo del clima acustico, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995;

6) la possibilità di accostare zone appartenenti a classi non adiacenti è accolta esclusivamente in fase di prima zonizzazione acustica elaborata secondo i criteri qui esposti, ferma restando la potenziale conferma degli accostamenti critici sottolineati nella prima classificazione in caso di seguenti variazioni della medesima.

Seguendo i criteri guida appena descritti, la procedura metodologica per definire il piano di classificazione acustica deve essere predisposta attraverso una serie ordinata di fasi operative di approfondimento.

3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: LE FASI OPERATIVE DEL METODO

La presente relazione è stata strutturata in conformità alle “Linee guida per la classificazione acustica comunale del territorio” emanate dalla D.G.R. n. 85/3802 dell’agosto 2001 già menzionate nel precedente paragrafo 2.2.2.

Per la redazione dell’aggiornamento del “PCA” è stata necessaria l’acquisizione della cartografia esistente e dei dati urbanistici/ambientali essenziali per eseguire un’analisi territoriale completa ed approfondita.

La documentazione raccolta durante l’iter di elaborazione del presente piano di classificazione acustica è la seguente:

- a) Piano di Classificazione Acustica vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 03/05/2004;
- b) elaborati relativi alla compatibilità acustica delle modifiche introdotte dalle Varianti generali e parziali al PRGC;
- c) Piano Regolatore Generale Vigente, approvato con D.G.R. 31-11859 del 28/07/2009 poi modificata con D.G.R. n. 37-3747 del 24.04.2012 e successive varianti parziali.

In seguito, durante l’iter procedurale di approvazione del PCA, sono giunti i seguenti pareri o osservazioni:

- 1) Provincia di Novara: Prot. Registro Ufficiale U.0030195.03-12-2020
- 2) ARPA: pratica n. B6. Cod GAU/DOQUI K13_2020_01788
- 3) Comune di Novara: Protocollo n. 5803 del 11/09/2020

3.1 Nuova Zonizzazione Acustica comunale: adeguamento in conseguenza alle approvazioni delle Varianti al P.R.G.C.

La legislazione regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 52/2000 e D.G.R. n. 85-3802 dell'agosto 2001), pur non individuando legami particolari con le procedure di approvazione degli strumenti, ha fissato una significativa relazione tra la zonizzazione acustica e le destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale.

In riferimento a tale relazione, ogni proposta di zonizzazione acustica deve inevitabilmente partire dall'analisi delle destinazioni d'uso del P.R.G., ma allo stesso modo ogni strumento urbanistico o sua variante deve necessariamente essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e gli atti che vengono predisposti per l'approvazione devono contenere l'esplicitazione formale dell'avvenuto adeguamento alla L.R. 52/2000.

Come indicato in premessa, il presente adeguamento e aggiornamento del PCA riassume tutte le compatibilità elaborate durante i diversi iter di approvazione e recepisce le modifiche introdotte nel PRGC tra il 2004 e il giugno 2020 da nuovi piani e/o varianti giunte a completa approvazione.

Pertanto, durante la stesura dell'aggiornamento del PCA, si è tenuto conto di quanto segue:

- a) delle compatibilità acustiche elaborate durante i diversi iter di approvazione di nuovi Piani;
- b) delle modifiche alle previsioni urbanistiche apportate dalle varianti approvate al PRGC;
- c) del DPR 30/3/2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447", entrato in vigore il 16/6/2004;
- d) di alcune correzioni dovute a refusi;
- e) delle modifiche apportate alla base cartografica catastale;
- f) delle osservazioni pervenute durante la procedura di approvazione.

3.2 Individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto

Come riportato al paragrafo 2.2.1, l'art. 9 della L.R. 52/2000 prevede che i cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico, che possono essere causa di rumore o implicare l'impiego di macchine/impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o provvisorio, sono oggetto di deroga secondo quanto fissato dalle disposizioni regionali (art. 3, comma 3, lettera b) della L. R. 52/2000) e dai regolamenti comunali di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. 52/2000 già menzionato in precedenza.

Le eventuali richieste avanzate degli organizzatori dovranno comunque essere preventivamente approvate dal Sindaco che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/2000, le autorizzerà operando apposita deroga alla classificazione acustica ed indicando i limiti temporali delle stesse oltreché eventuali prescrizioni ritenute necessarie per ridurre al minimo il disturbo arrecato.

Si evidenzia che l'amministrazione comunale ha individuato le seguenti aree per manifestazioni di carattere temporaneo:

San Pietro Mosezzo

- Piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo;
- Area campo sportivo;
- Area laghetto comunale di via Dante Alighieri, angolo via A. De Gasperi;

Frazione Nibbia

- Piazza Mauro Degregori;
- Area ex campo sportivo;

Frazione Mosezzo

- Piazzale antistante la Chiesa dei Santi Vito e Modesto;

Frazione Cesto

- Piazzale antistante la Chiesa dei Santi Quirico e Giuditta.

3.3 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture

L'inserimento delle fasce di pertinenza, previste dall'art.3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, è stato realizzato sovrapponendo le stesse alla classificazione eseguita nei passi illustrati in precedenza.

In particolare, per le infrastrutture ferroviarie si è fatto riferimento al D.P.R. 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Esso prevede che:

- a) per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h, deve essere inserita una fascia di pertinenza di 250 m, costituita da una prima fascia di 100 m detta A e da una seconda di 150 m detta B;
- b) per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h deve essere inserita un'unica fascia di pertinenza di 250 m.

I valori assoluti di immissione del rumore consentiti in tali fasce di pertinenza sono quelli indicati rispettivamente negli art.li 4 e 5 del D.P.R. 18/11/1998 n°459, di seguito riportati in stralcio:

“ Art. 4. - Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente dell'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul

ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione.

3. All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.

4.”

“Art. 5. - Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h.

1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e' verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno,

in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

3. Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

4.”

Relativamente alle infrastrutture di tipo stradale dal 16 giugno 2004 è entrato in vigore il suddetto decreto, ossia il D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 127 del primo giugno 2004, che contiene le *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”* e pertanto per le infrastrutture stradali nel Piano di Classificazione Acustica si dovrà fare riferimento alle indicazioni in esso contenute.

Il D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004 contiene un allegato I, previsto dal comma 1 dell'art. 3), con due tabelle di riferimento rispettivamente per le strade di nuova realizzazione e per le strade esistenti e assimilabili (riportate inoltre nell'elaborato che integra la presente relazione) in cui sono rappresentati a seconda del tipo di strada in esame l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica da considerare in metri e i valori in dB (A) da rispettare all'interno delle fasce citate rispettivamente nel periodo diurno e notturno. I valori da rispettare in dB (A), a seconda del tipo di strada, sono i seguenti:

a) per le strade di tipo A, B, C e D, ossia le autostrade, le strade extraurbane principali, le strade extraurbane secondarie e quelle di scorrimento si devono considerare i

valori riportati nelle tabelle n. 1 e n. 2 sopracitate, sia per le strade di nuova realizzazione, sia per le strade di nuova realizzazione, sia per le strade esistenti e assimilabili;

- b) per le strade di tipo E ed F, ossia le strade urbane di quartiere e le strade locali, devono essere considerati i valori in db (A) relativi alle classi acustiche già assegnate alle aree adiacenti a tali strade nel corrente piano di zonizzazione acustica.

Le principali infrastrutture veicolari che caratterizza il territorio comunale di San Pietro Mosezzo sono le seguenti:

- Autostrada A4 Torino-Milano
- Strada Provinciale n. 11 Novara Biandrate
- Strada Provinciale n. 299 Novara Varallo
- Linea Ferroviaria Alta Capacità Torino-Milano
- Linea ferroviaria Novara-Carpignano Sesia
- Linea ferroviaria Novara-Varallo Sesia

Inoltre saranno da considerare tutte le restanti strade comunali e vicinali che attraversano il territorio comunale.

Pertanto, tenendo conto delle indicazioni delle tabelle del D.P.R. n° 142/2004 sopracitato, per gli assi della viabilità che percorrono il territorio comunale, sono state verificate ed integrate nel Piano di classificazione acustica le rispettive fasce di pertinenza acustica lungo i suddetti assi.

La classificazione delle strade a cui si rimanda nelle tabelle del decreto è quella eseguita ai sensi del Codice della strada, tenendo conto delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali; a seconda della tipologia di strada esistente si sono considerati i valori limite di immissione sonora indicati nelle tabelle suddette.

Tabella n.1 (per le strade esistenti)

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPO ACUSTICO	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (dB(A))			
		Scuole, ospedali, case di cura e riposo*		Altri ricettori	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)	Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
A		50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
B		50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
C	Ca	50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
	Cb	50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
D	Da	50	40	70	60
	Db	50	40	65	55
E		50	40	65	55
F		50	40	65	55

*per le scuole vale solo il diurno

Tabella n.2 (per le strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPO ACUSTICO	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (dB(A))			
		Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)	Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
A		50	40	65	55
B		50	40	65	55
C	C1	50	40	65	55
	C2	50	40	65	55
D		50	40	65	55
E		50	40	65	55
F		50	40	65	55

*per le scuole vale solo il diurno

4 ELABORATI DI PIANO

Formano parte integrante della presente relazione i seguenti elaborati grafici:

Tavola 01: Carta rappresentante il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA), allineato alle modifiche introdotte da nuovi Piani o Varianti al PRGC già approvate alla data del 12 giugno 2020.